



526/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Azione revocatoria
ex art. 67 L.F.

Composta da:

- Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -
- Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -
- Dott. Guido Mercolino - Consigliere -

R.G.N. 2427813

Cron. 526

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 27/10/15

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Maria Raffaella titolare di ditta omonima,
elettivamente domiciliata in Roma,

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento PAL.EDIL di Paldera A & C. snc, in persona
del curatore avv. , rappresentata e
difesa, per provvedimento autorizzatorio del G.D. in

420
2015

Broschi



data 28 novembre 2013 e per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Alceste Campanile, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzo 25, presso lo studio dell'avv. Marco Ieradi;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1107 della Corte di appello di Bari, emessa il 4 giugno 2013 e depositata il 3 settembre 2013, n. 1087/2007 R.G.;

Rilevato che in data 24 giugno 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. In data 12.02.1998, la Curatela fallimentare della Pal. Edil s.n.c. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bari la ditta Laddaga Maria Raffaella per sentir revocare e dichiarare inefficaci, ex art. 67 l. fall., i pagamenti ad essa effettuati dalla Pal. Edil in data 30.12.1994 per Lit. 11.000.000 ed in data 14.10.1995 per Lit. 32.487.000, per un totale di Lit. 43.487.000 oltre interessi, spese e competenze di giudizio, dato lo stato irreversibile di decozione in cui si trovava la s.n.c. già al momento dei dedotti pagamenti.
2. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1299/07, ha accolto la domanda della Curatela ed ha revocato i pagamenti de quibus, condannando la ditta convenuta alla restituzione delle relative somme

Braschi



maggiorate degli interessi legali ed alla rifusione delle spese e competenze di lite.

3. Avverso detta sentenza la ditta soccombente ha spiegato formale impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Bari, rilevando il difetto di motivazione e la contraddittorietà della decisione nonché l'infondatezza della domanda proposta dalla Curatela data la mancanza di elementi probatori, sia circa la data e l'esistenza dei suddetti pagamenti, sia circa la propria conoscenza dello stato di decozione.
4. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 1107/2013, ha rigettato l'appello ritenendo che dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado si potesse ritenere raggiunta la prova in ordine sia all'eventus damni (gli intervenuti pagamenti), sia alla scientia decotiois.
5. Ricorre per cassazione Maria Raffaella
deducendo: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 67 co. 2 1.fall. (ante riforma); c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
6. Si difende con controricorso la Curatela del fallimento Pal. Edil s.n.c., concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Brazz



Ritenuto che:

7. Il primo motivo di ricorso è infondato quanto alla pretesa violazione delle norme indicate dal ricorrente, data la coerente motivazione fornita dalla Corte d'Appello circa il significato da attribuire agli artt. 2709 e 2710 c.c. per applicarli al caso concreto. Infatti, stante il riconosciuto valore solo indiziario delle scritture contabili prodotte dalla Curatela, la Corte distrettuale ha formato il proprio convincimento anche sulla base della mancata esibizione delle scritture da parte della ditta - nonostante ciò le fosse stato ordinato su istanza della Curatela - e della mancata presentazione del rappresentante legale per rendere l'interrogatorio. Tutti questi fatti, pertanto, hanno costituito indizi di prova nel senso dell'avvenuto pagamento - e dunque dell'esistenza dell'eventus damni -, non bastando a negarlo la sola contestazione della ditta.

8. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato in quanto la Corte di appello ha basato la propria decisione circa la sussistenza del requisito della scientia decotionis sui protesti cambiari nei confronti della società Pal. Edil, sulla circostanza per cui la società fallita e la ditta operavano in realtà commerciali contigue, in settori connessi e in città appartenenti ad unica provincia. Circostanze che hanno convinto la

Doop



Corte di appello a ritenere inverosimile la mancata conoscenza della situazione di insolvenza da parte della ricorrente. La decisione appare conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sezione I, n. 10209 del 4 maggio 2009) secondo cui, in materia di revocatoria fallimentare, se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decotionis. In tale contesto, i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in

Bray



applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Conseguentemente, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslati l'onere di dimostrare il contrario.

9. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 che ha escluso dal giudizio di legittimità il vizio di motivazione, salvo il caso in cui l'anomalia motivazionale sia tale da tramutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attenga all'esistenza della motivazione in sé (Cass. civ. Sez. Unite, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).

10. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte,

letta la memoria difensiva della ricorrente, che non apporta nuovi elementi di rilievo alla discussione della controversia, dato che ribadisce la contestazione alla valutazione delle prove acquisite nel corso del

Bran



giudizio di merito;

ritenuta condivisibili la relazione sopra riportata e le conclusioni per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.200 euro, di cui 200 euro per spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Brogi

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre 2015.

Il Presidente
Vittorio Ragonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 GEN 2016



H. Farnetani, Giudice
Lidia PASSONETTI

Muse